



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto N. 5/2025 del 07.01.2025

Oggetto: prime disposizioni operative temporanee in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27.12.2024 n. 2026.

Il Presidente del Tribunale

Richiamato il regolamento del 27.12.2024 n. 206 (pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.2024), che ha modificato l'art. 3 del decreto del 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico;

Considerato che;

- ai sensi dell'art. 3 del decreto, per come modificato, - salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 - a decorrere dal primo gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione;

Rilevato che l'art. 111 bis c.p.p. prevede al primo comma che *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”* e al terzo comma che *“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”*;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che: 3. *“gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”*.

4. *“Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”*;

Letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

Considerato che occorre stabilire con quali modalità possono essere depositate le motivazioni differite degli atti del giudice assunti fino al 31.12.2024;

Considerato che presso il settore dibattimento della sezione penale è ancora in fase di espletamento l'attività di rilascio della firma digitale remota al personale di cancelleria;

Interpellati il Presidente della sezione penale e il MAGRIF penale;

DISPONE:

-presso la sezione penale, in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitivo può reso in forma analogica;

- presso il settore dibattimento della sezione penale, fino al completamento delle attività tecniche di rilascio della firma remota digitale al personale di cancelleria, la redazione degli atti e dei verbali può essere effettuata in modalità analogica, dandone formalmente atto nel provvedimento e/o nel verbale, salva la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p., all'uopo utilizzando il già collaudato sistema TIAP;

- dispone che il Funzionario responsabile della cancelleria del settore dibattimento, con la vigilanza del Presidente della sezione penale, svolga tutte le attività ulteriori al rilascio (già richiesto) della firma remota digitale affinché il personale di cancelleria possa accedere ad APP2, dando immediata comunicazione alla Presidenza del Tribunale dell'avvenuto completamento delle attività tecniche al fine della revoca della presente disposizione;

- dispone che il MAGRIF - cui è già stato richiesto il 2.1.2025 di segnalare, all'occorrenza previa interlocuzione con il RID distrettuale, le criticità che impediscano all'attualità l'applicazione in tutto o in parte del regolamento in oggetto - effettui un costante monitoraggio con comunicazione settimanale alla Presidenza di sezione e del Tribunale.

Si comunichi ai Magistrati e al Personale amministrativo della sezione penale, al Presidente della sezione penale, al MAGRIF e per conoscenza al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Nola, 6.1.2025

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

DEL
GIUDICE
PAOLA

Firmato
digitalmente da
DEL GIUDICE
PAOLA
Data: 2025.01.06
19:13:04 +01'00'